

RELAZIONE**AL****PROVVEDIMENTO N. 2564 DEL 26 NOVEMBRE 2007 RECANTE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI PERITI ASSICURATIVI**

Il provvedimento introduce alcune modifiche alle norme del Regolamento ISVAP n. 6/2006 in materia di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di procedura applicativa delle sanzioni disciplinari.

In particolare, sono state modificate le norme che disciplinano l'organizzazione del Collegio di garanzia, nell'ipotesi di articolazione in più Sezioni, come previsto dall'articolo 331, comma 3, del Codice delle assicurazioni, al fine di garantire l'efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari.

È stato inserito l'articolo 5 *bis* che disciplina le modalità di nomina dei componenti delle Sezioni del Collegio, prevedendo che anche le Sezioni siano costituite da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa in possesso dei medesimi requisiti e nominati con le medesime modalità previste dal Codice per la nomina del Presidente e degli altri due componenti del Collegio.

Nel caso di articolazione del Collegio in Sezioni la nuova formulazione del Regolamento prevede che il Presidente della Sezione di prima istituzione assuma il ruolo di Presidente del Collegio (articolo 5 *bis*, comma 2).

Il Provvedimento ha introdotto la possibilità che le Sezioni vengano riunite in seduta comune, sotto la presidenza del Presidente del Collegio, nei seguenti casi: ordinariamente, con cadenza semestrale, per la definizione dei principi e dei criteri generali di valutazione, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti disciplinari (articolo 5 *bis*, comma 3); qualora il Presidente del Collegio concordi sulla proposta, formulata dal Presidente di ciascuna Sezione, di deferimento della decisione di un singolo procedimento disciplinare all'adunanza delle Sezioni in seduta comune, (articolo 5 *ter*, comma 1); su richiesta del Presidente dell'ISVAP in sede di esercizio del potere di riesame o di rimessione (articolo 9, comma 4).

Nella fase istruttoria, per esigenze di certezza dei tempi procedurali, è stato precisato che, nel caso di interruzione del termine di novanta giorni a seguito di richiesta di atti e documenti, il termine ricominci a decorrere nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.

Nel caso in cui sia stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un intermediario iscritto nella Sezione E del RUI, il Provvedimento prevede che, analogamente a quanto avviene per le imprese preponenti, l'intermediario presso il quale il collaboratore opera: a) riceva notizia dell'avvio del procedimento (articolo 3, comma 8); b) possa essere convocato dal Collegio di garanzia nella adunanza fissata per la trattazione del procedimento avviato nei confronti del proprio collaboratore, per fornire chiarimenti in merito alla

sussistenza della violazione contestata (articolo 8, comma 6); c) riceva la comunicazione del provvedimento finale adottato nei confronti del collaboratore (articolo 10, comma 2).

Un'ulteriore modifica, finalizzata ad ottimizzare la fase di trattazione del procedimento disciplinare, prevede che il funzionario responsabile possa richiedere la fissazione della adunanza di trattazione appena ricevuta notizia dell'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato. In ogni caso, la Segreteria per i procedimenti disciplinari, ricevuta la predetta istanza, dovrà fissare una data di adunanza che tenga conto della necessità che sia decorso il termine di sessanta giorni previsto per l'esercizio dei diritti di difesa, nonché dell'opportunità che sia lasciato un ragionevole lasso di tempo per l'esame degli atti difensivi (articolo 8, comma 1).

Nella fase deliberativa dinanzi al Collegio o alla Sezione, allo scopo di evitare il rinvio della trattazione dei procedimenti disciplinari in caso di assenza di uno dei componenti, è stato modificato l'articolo 9 del Regolamento, prevedendo che tale organo possa operare con la presenza di soli due componenti su tre. In tale evenienza, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la medesima finalità la norma prevede che, in caso di assenza del Presidente, questi sia sostituito dal Presidente di altra sezione e, solo in mancanza di quest'ultimo, dal componente della Sezione o del Collegio più anziano per età (articolo 9, comma 2).

Infine, per uniformare la procedura di adozione dei provvedimenti, è stato modificato l'articolo 9 del Regolamento prevedendo che, anche nei casi di archiviazione del procedimento disciplinare, il relativo provvedimento venga adottato, su proposta del Collegio di garanzia, dal Presidente dell'ISVAP (articolo 9, comma 1), che decide in merito disponendo l'archiviazione, fermo restando il potere di richiedere il riesame della proposta al Collegio ovvero di rimettere gli atti alle Sezioni riunite in seduta comune perché esprimano la propria proposta.